COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 523 def.- SYN 379

Bruxelles, 13 febbraio 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

[illegible] possono penetrare nei prodotti alimentari per [illegible] durante lo sviluppo di organismi utilizzati [illegible] alimentazione e in tutti gli stadi successivi di trasformazione e [illegible] preparazione.

I contaminanti sono sostanze generalmente presenti nell'ambiente, che non vengono aggiunti intenzionalmente nei prodotti alimentari, ma vi penetrano durante il processo di produzione o di preparazione. Esse non dovrebbero essere presenti nei prodotti alimentari o perlomeno dovrebbero essere mantenute a livelli minimi. In genere la loro presenza è di carattere residuale: nella maggioranza dei casi è molto difficile eliminarle interamente dai prodotti alimentari, anche effettuando le normali operazioni previste nel processo produttivo (lavaggio, filtraggio o, in generale, purificazione o tecniche di separazione).

Tuttavia, la presenza di contaminanti non rende un prodotto alimentare automaticamente inadatto al consumo umano o nocivo per la salute . D'altra parte, in alcuni prodotti alimentari vi sono sostanze naturali indesiderabili, come, ad esempio, alcune sostanze tossiche, che non sono considerate contaminanti. Queste sostanze tossiche naturali vengono in genere eliminate nella fase di preparazione (per lo più mediante cottura).

Il miglior modo per evitare la presenza di contaminanti nei prodotti alimentari è agire alla fonte per limitare la loro presenza nell'ambiente. La Comunità dispone già di un'ampia serie di misure che mirano ad eliminare o limitare la presenza di sostanze pericolose nell'ambiente, che potrebbero entrare nella catena alimentare come contaminanti.

Un esempio dell'efficacia dell'intervento preventivo alla fonte è la diminuzione del piombo nei prodotti alimentari in seguito al progressivo diffondersi dell'uso di benzina senza piombo.

Materie prime aventi una percentuale di contaminanti tale da rendere i prodotti alimentari pericolosi o nocivi per la salute dei consumatori non dovrebbero essere usate per produrre alimenti. Si può così evitare che i contaminanti entrino nella catena alimentare sorvegliando lo stadio iniziale, ad es. le materie prime.

I progressi scientifici permettono non solo di capire meglio gli effetti di queste sostanze sulla salute dei consumatori e l'origine della loro presenza negli alimenti, ma anche di individuarli a livelli sempre più bassi.

Gran parte delle norme nazionali sui contaminanti sono il risultato di un'evoluzione storica delle misure adottate per affrontare situazioni specifiche e possono quindi variare da un paese all'altro. Queste differenze possono costituire un ostacolo al mercato comune delle derrate alimentari che si deve attuare entro il 1992.

Per decidere il livello ammissibile di un contaminante, è necessario definirne con studi tossicologici, la dose giornaliera tollerabile. Dato che lo stesso contaminante può essere presente in vari cibi è necessario, nel definire il livello tollerabile di ingestione, prendere in considerazione tutte le possibili origini di detto contaminante e definire i livelli ammissibili alla luce del peso di ogni cibo nell'alimentazione.

E' quindi inopportuno stabilire i livelli ammissibili di contaminanti in normative speciali applicabili a gruppi di prodotti specifici senza prendere in considerazione la sua presenza in altre derrate alimentari. Si prevede quindi di adottare uno strumento flessibile che permetta di prendere decisioni alla luce degli obiettivi tossicologici generali e tenendo conto di tutti gli aspetti della produzione e della trasformazione alimentare.

L'acqua, tuttavia, è un caso a parte, visto che non solo è consumata direttamente e utilizzata come ingrediente alimentare, ma è anche utilizzata per lavare e trasformare le derrate alimentari.

La regolamentazione degli antiparassitari e dei medicinali veterinari è basata direttamente sul loro uso in agricoltura ed i residui consentiti rientrano nelle disposizioni relative al loro impiego.

Analogamente, la presenza di contaminanti dovuta a migrazione da materiali che sono a contatto con le derrate alimentari può essere controllata meglio fissando norme relative a detti materiali piuttosto che fissando livelli massimi ammissibili per le derrate alimentari stesse.

La presenza di radioattività naturale negli alimenti è dovuta alla distribuzione naturale di isotopi radioattivi nella biosfera, compreso l'organismo umano. E' quindi necessario disciplinare soltanto la presenza di radioattività negli alimenti causata da incidenti nucleari, in particolare quello di Chernobyl; la Comunità ha adottato un regolamento permanente a tal riguardo.

La contaminazione microbiologica costituirà l'oggetto di disposizioni generali distinte.

Non appena questo regolamento-quadro viene approvato, la Commissione si propone di esaminare le norme nazionali sui contaminanti attualmente in vigore, alla luce di moderne valutazioni tossicologiche con lo scopo di adottare, se del caso, delle norme comunitarie. La Commissione ha già chiesto agli Stati membri di comunicarle le norme nazionali per poter iniziare la valutazione scientifica. Le successive misure a livello nazionale dovranno essere notificate nel quadro della procedura della direttiva 83/189/CEE del Consiglio che prevede un periodo di attesa prima della loro applicazione a livello nazionale per permettere alla Comunità di prendere misure adeguate.

Nella sua attività in materia, la Commissione intende dare priorità ai contaminanti che sono fonte di particolare preoccupazione, come i metalli pesanti.

Un'azione in tal campo direttamente a livello comunitario può scaturire da ricerche scientifiche, dalla cooperazione nel settore della valutazione scientifica degli alimenti, da informazioni ottenute da controlli pubblici o dal sistema di allarme nel settore alimentare.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio
che stabilisce procedure comunitarie relative
ai contaminanti nei prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1), e in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992, le misure volte a instaurare gradualmente il mercato interno; che detto mercato comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le disparità fra le disposizioni adottate dagli Stati membri possono ostacolare il buon funzionamento del mercato comune e che è necessario prevedere una procedura di adozione di norme comunitarie armonizzate;

considerando che i contaminanti possono penetrare nei prodotti alimentari in qualsiasi fase della catena alimentare, dalla produzione al consumo;

considerando che, per tutelare la salute dei consumatori, è essenziale mantenere i contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico;

---

(1)

(2)

(3)

considerando che si dovrebbero fissare livelli più severi quando è possibile pervenirvi attraverso buone pratiche di fabbricazione; che il controllo sull'osservanza di tali pratiche può essere esercitato con la dovuta efficienza dalla pubblica amministrazione, vista la preparazione e l'esperienza del suo personale;

considerando che l'applicazione del presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche;

considerando che gli Stati membri devono notificare alla Commissione i progetti di norme e regole tecniche nel settore dell'alimentazione, compresi quelli concernenti i contaminanti, nel quadro della direttiva 83/189/CEE del Consiglio[4], modificata da ultimo con la direttiva 88/182/CEE[5], e che la procedura di notifica contemplata da detta direttiva è applicabile ai prodotti alimentari;

considerando che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana deve essere consultato per tutte le questioni che possono riguardare la salute dei consumatori;

(4) GU L 109 del 26.04.1983, p. 8.
(5) GU L 81 del 26.03.1988, p. 75.

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce la procedura per la fissazione di norme sui contaminanti contenuti nei prodotti alimentari.

2. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per "contaminante" s'intende qualsiasi sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari ma in essi presente a seguito della produzione, della fabbricazione, del trattamento, della preparazione, della trasformazione, dell'imballaggio, del condizionamento, del trasporto o dell'immagazzinamento di detti prodotti o a seguito di contaminazione ambientale.

Articolo 3

1. Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sul piano tossicologico.

2. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche di fabbricazione in tutte le fasi elencate all'articolo 2.

3. Qualora sia necessario ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si possono stabilire tolleranze massime per contaminanti specifici seguendo la procedura di cui all'articolo 8.

   Tali tolleranze vengono adottate sotto forma di elenchi comunitari non esaustivi e possono indicare:

   - valori massimi diversi per gli stessi contaminanti a seconda dei prodotti alimentari in cui sono presenti;
   - i valori massimi rilevabili con il metodo adottato;
   - il metodo di campionamento e di analisi applicato.

Articolo 4

In deroga all'articolo 10 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (6) che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo con la direttiva 88/182/CEE(7) del Consiglio, le progetti di norme e le regole tecniche concernenti i contaminanti devono continuare ad essere notificate secondo la procedura di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva.

Articolo 5

Le disposizioni che possono incidere sulla salute dei consumatori sono adottate previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad aggiornamento di dati già noti, abbia motivi ben precisi per ritenere che un contaminante, sebbene conforme alle disposizioni del presente regolamento o a quelle dei regolamenti specifici adottati ai sensi del medesimo, sia nocivo per la salute dei consumatori, può sospendere temporaneamente o limitare l'applicazione delle misure ad esso relative nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione fornendo le motivazioni della sua decisione.

2. La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell'ambito del Comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi forniti dallo Stato membro, di cui al paragrafo 1, esprime il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso.

(6) GU L 109 del 26.04.1983, p. 8.

(7) GU L 81 del 26.03.1988, p. 75.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono proibire o limitare il commercio di prodotti alimentari conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle dei regolamenti specifici adottati ai sensi del medesimo, per motivi riguardanti aspetti contemplati dal presente del regolamento.

Articolo 8

1. Qualora si debba seguire la procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita, con funzioni consultive, dal Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito in virtù della decisione 64/414/CEE(8), qui di seguito denominato il "Comitato".

2. Il presidente sottopone al Comitato il progetto delle disposizioni da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere in merito entro il termine stabilito dal presidente a seconda dell'urgenza e, se necessario, passando alla votazione.

3. Il parere viene messo a verbale; inoltre, ogni Stato membro può chiedere che la propria posizione venga messa a verbale.

4. La Commissione tiene massimo conto del parere del Comitato e lo informa di conseguenza.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a .....

Per il Consiglio
Il Presidente

---

(8) GU L 291 del 19.11.1969, p. 9.

ISSN 0254-1505

COM(91) 523 def.

DOCUMENTI

IT **10**

N. di catalogo : CB-CO-91-597-IT-C

ISBN 92-77-78984-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo